

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. _____ del _____

SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO E
LE SCUOLE DELL'INFANZIA E GLI ASILI NIDO DEL TERRITORIO
COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO
ALL'EDUCAZIONE – TRIENNIO 2026-2027-2028

L'anno 2026 addì _____ del mese di _____, in
Toscolano Maderno, nella Residenza Municipale

T R A

il Comune di TOSCOLANO MADERNO (di seguito Comune), con sede in
Via Trento n. 5, codice fiscale 00839830171, qui rappresentato dal Sindaco pro
tempore, Chiara Chimini, domiciliata ai fini del presente presso la sede
comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse dell'ente;

e

- Panzera Maria nata a Desenzano d/G (BS) il 24/04/1976 in qualità di
Legale rappresentante pro tempore dell'Ente gestore della Scuola
dell'Infanzia paritaria e della sezione Primavera di Toscolano
denominato “FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI”
con sede in Toscolano Maderno – via Trento n. 125 codice fiscale n.
00726510985;
- Caldana Federico nato a Desenzano d/G (BS) il 15/01/1982 in qualità
di Legale rappresentante pro tempore dell'Ente gestore della Scuola
dell'Infanzia paritaria e dell'Asilo Nido di Gaino denominato “ASILO

DI GAINO” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede in Toscolano Maderno – via Pulciano di Gaino n. 95 codice fiscale n. 02124380987;

- Roberto Rongoni nato a Gottolengo d/G (BS) il 21/08/1966 in qualità di Legale rappresentante pro tempore dell’Ente gestore della Scuola dell’Infanzia paritaria e dell’Asilo Nido di Maderno denominato “ISTITUTO BENAMATI BIANCHI” con sede in Toscolano Maderno – via Vitali n. 22/24 codice fiscale n. 87000910171;

di seguito definiti “Enti gestori”

PREMESSO

- che la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;
- che a norma dell’art. 1 della citata Legge 62/2000, “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.”;
- che la D.g.r. 20588 del 11.02.2005 definisce dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei servizi sociali per la prima infanzia;
- che il D.Lgs. 65 del 13.04.2017 attuativo della legge 13.07.2015 n. 107 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni” a norma dell’art. 7 stabilisce le funzioni e i compiti degli enti locali, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere ai gradi del sistema scolastico e formativo, prevedendo interventi volti a rimuovere gli

ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire iniziative del sistema scolastico e formativo;

- che la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione”, conferma l’intervento economico dei Comuni a favore delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro;
- che da tale normativa discende, tra l’altro, per il Comune l’obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell’ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza alla scuola;
- che il servizio prestato dagli Enti gestori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido di Toscolano Maderno è di carattere pubblico ed è conforme agli orientamenti della scuola dell’infanzia statale;
- che è comune preoccupazione assicurare alla comunità di Toscolano Maderno il soddisfacimento delle esigenze educative ed economiche dei genitori in quanto a pluralismo delle istituzioni e valorizzazione della rete di servizi;
- che gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido di Toscolano Maderno forniscono un servizio educativo, realizzando una gestione partecipata della scuola, ed è aperta a tutte le bambine e i bambini nel fascia prescolastica secondo la normativa vigente, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Toscolano Maderno;
- che sul territorio comunale non sono presenti scuole dell’infanzia e asili nido statali;

DATO ATTO

- che la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

vigenti”, prevede, al comma 181, lettera e) dell’art. 1 l’”istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie (omissis), attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia (omissis)”;

- che all’art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, attuativo della legge 13.07.2015 n. 107, si prevede la stipulazione con gli Enti Gestori di apposite convenzioni per i servizi educativi prima infanzia in gestione indiretta;

- che il buon funzionamento delle scuole dell’infanzia e degli asili nido contribuisce a garantire la qualità dell’offerta educativa del sistema integrato territoriale di educazione e di istruzione e che, pertanto, si rende opportuno definire i criteri e le modalità di erogazione delle risorse economiche a sostegno della libertà di scelta delle famiglie per l’istruzione pre scolastica, nelle more dell’assunzione dei provvedimenti legislativi di delega che il Governo è chiamato ad adottare a tal fine;

- che tali contributi saranno assegnati sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nella presente convenzione solo a seguito dell’effettiva erogazione del servizio, anche in relazione all’accordo e alle indicazioni ministeriali sopra

richiamate, nonché dell'intesa per l'offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi, tra l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia, valido per gli anni scolastici corrispondenti alla presente convenzione;

VISTA

- la deliberazione di Giunta comunale n. del con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipulare tra il Comune di Toscolano Maderno e gli Enti gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie e degli asili nido per gli anni 2026/2027/2028;

PRESO ATTO

che gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia e degli asili nido del Comune di Toscolano Maderno sono autorizzati al funzionamento a norma delle vigenti disposizioni in materia dalle competenti autorità scolastiche,

CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite stipulano la presente convenzione ai fini dell'attuazione del diritto del bambino, dai 0 ai 6 anni di età, all'educazione, dando atto che la premessa è parte integrante della presente convenzione:

Art. 1 Organi Collegiali – Nelle scuole vengono costituiti gli Organi Collegiali di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2 Autonomia didattica – Al personale educativo è riconosciuta l'autonomia didattica nel rispetto degli "Orientamenti per l'attività educativa" stabiliti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modifiche.

Art. 3 Libertà di accesso – Gli enti gestori delle scuole dell'infanzia e degli asili nido di Toscolano Maderno accolgono tutti i bambini, compresi i bambini con disabilità, senza alcuna discriminazione. L'età degli alunni e il loro numero minimo e massimo per sezione sono stabiliti dalla normativa vigente rispettivamente per la scuola dell'infanzia statale e per le Sezioni primavera.

Art. 4 Priorità di accesso per posti in convenzione – Gli enti gestori si impegnano a garantire l'accoglienza del 90% dei posti disponibili per i minori residenti nel Comune di Toscolano Maderno, con priorità per:

- a) i minori residenti inseriti nel precedente anno educativo;
- b) i minori residenti i cui fratellini/le cui sorelline frequentino la stessa struttura.

Gli enti gestori possono coprire il rimanente 10% se entro il 1 settembre non sono pervenute ulteriori iscrizioni o preiscrizioni da parte dei residenti.

Art. 5 Personale – Il personale docente delle scuole deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito ai sensi della Legge n. 62/2000 art. 1 commi 4 e 4 bis, secondo quanto previsto al punto 4.1 della Circolare Ministeriale n. 31 del 18.3.2003, recante "Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, in materia di parità scolastica". Il rapporto di lavoro del personale educativo ed ausiliario addetto alla Scuola è regolato in modo diretto ed esclusivo dall'Ente gestore, che è tenuto a rispettare o a far rispettare i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro. Il numero degli educatori deve essere adeguato alle sezioni funzionanti, comprese la Sezione Primavera e il servizio Nido, e, comunque,

non inferiore al numero delle sezioni medesime. Il personale ausiliario deve essere proporzionale al numero delle sezioni funzionanti e comprendere il personale necessario a garantire i servizi.

Art. 6 Servizio di trasporto scolastico – Gli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie hanno accesso ai servizi ordinari di trasporto scolastico organizzati dal Comune di Toscolano Maderno per le scuole dell'obbligo, in base alle effettive disponibilità di posti, all'interno dell'organizzazione delle linee già esistenti. Per ogni scuola dell'infanzia è possibile usufruire del trasporto scolastico in maniera gratuita per visite d'istruzione entro i 50 km, come di seguito specificato:

- Scuola dell'Infanzia di Maderno sezione materna n. 2
- Scuola dell'Infanzia di Maderno sezione nido n. 1
- Scuola dell'Infanzia di Gaino sezione materna n. 2
- Scuola dell'Infanzia di Gaino sezione nido n. 1
- Scuola dell'Infanzia di Toscolano sezione materna n. 3

Art. 7 Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - L'assistenza medico-psico-sociale è svolta dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST Garda) e dai servizi sociali del Comune di Toscolano Maderno. Le scuole dell'infanzia paritarie e per gli asili nido devono accogliere gli alunni con disabilità che chiedono l'iscrizione. Gli educatori predisporranno uno specifico profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (art. 12 Legge n. 104/1992), da sottoporre all'autorità scolastica e ai Servizi Sociali comunali. Per i bambini residenti, il Comune di

Toscolano Maderno metterà a disposizione personale per l'assistenza ad personam adeguatamente formato, con le modalità indicate dall'ASST Garda, salvo eventuali valutazioni del dirigente scolastico d'intesa con i Servizi sociali e i Servizi scolastici. A tal fine, la Scuola dovrà inviare apposita richiesta al Comune, allegando copia della certificazione nonché della diagnosi funzionale redatta dal Servizio Sanitario Nazionale competente, ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di disabilità, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289" e del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" del bambino in situazione di disabilità in tempo utile per l'attivazione del servizio.

Le ore concesse saranno valutate dall'Assistente Sociale di concerto con le scuole dell'infanzia e gli asili nido del territorio comunale, e la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.

Art. 8 Refezione scolastica – Il servizio di refezione scolastica è gestito autonomamente dagli enti gestori. La tabella dietetica predisposta dalla Scuola deve essere approvata dall'A.T.S. all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9 Contributo comunale contenimento rette - L'Amministrazione Comunale corrisponderà agli enti gestori un contributo mensile di € 40,00 per ciascun alunno effettivamente iscritto, residente a Toscolano Maderno o in

affido familiare per decreto del Tribunale, con entrambi i genitori affidatari residenti nel Comune di Toscolano Maderno, con l'obiettivo di contenere il costo delle rette a carico delle famiglie.

Il contributo verrà erogato in due rate:

- acconto massimo di 13.000,00 (valutato in base al numero degli iscritti e alle risorse disponibili) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- saldo ad avvenuta presentazione di specifica rendicontazione da inviare entro e non oltre 15 luglio di ogni anno.

9.1. Contenimento rette secondo I.S.E.E. - Tenuto presente che il Comune di Toscolano Maderno tende ad assicurare un servizio educativo pre-scolastico che offra equivalenti prestazioni su tutto il territorio, l'Amministrazione comunale si impegna ad erogare un contributo quale ulteriore sostegno alle famiglie per contenere le rette delle scuole dell'infanzia e degli asili nido in ragione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni delle famiglie stesse, che sarà quantificato secondo il calcolo dell'interpolazione lineare partendo da un Isee € 0 (zero) fino ad un massimo di Isee € 10.000,00 a partire dal mese di settembre fino al mese di giugno (o luglio se attivo il centro estivo), o secondo quanto indicato annualmente nel Piano comunale per il Diritto allo Studio. La richiesta per il contenimento delle rette dovrà essere presentata dalla famiglia presso l'Ufficio Pubblica Istruzione. Il contributo verrà erogato alle scuole dell'Infanzia in base alle richieste pervenute secondo le seguenti modalità:

- acconto max € 5.000,00 (valutato in base al numero degli iscritti e alle risorse disponibili) entro il 28 febbraio di ogni anno;

- saldo ad avvenuta presentazione di specifica rendicontazione da inviare entro e non oltre 15 luglio di ogni anno.

9.2 Contributi progetti specifici

Psicomotricità - L'Amministrazione Comunale si impegna a partecipare al costo delle attività di psicomotricità nelle scuole dell'infanzia paritarie: questa attività si rivela particolarmente utile al fine di individuare - già in età pre-scolastica - problematiche a carico dei minori, consentendo quindi di agire con anticipo rispetto all'impatto con il mondo della scuola e con maggior possibilità di intervento/correzione.

E' possibile ricevere fino al 60% dell'importo della prestazione della psicomotricità presentando all'Ufficio Pubblica Istruzione specifico rendiconto delle spese sostenute entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

Nel caso in cui le scuole si avvalessero di un'insegnante interna in possesso della specializzazione inerente la psicomotricità, alla scuola stessa verrà riconosciuto, previa richiesta scritta, un contributo nella misura massima di € 1.000,00 (euro mille).

Verranno valutati inoltre contributi straordinari in base alle necessità delle scuole che ne faranno richiesta, limitatamente alla frequenza di alunni disabili che necessitano di materiale specifico legato alla psicomotricità.

Progetti alternativi - Le scuole dell'infanzia che intendono attivare progetti alternativi alla psicomotricità, potranno presentare la propria richiesta, che sarà valutata dall'amministrazione e attingerà al fondo dei progetti sperimentali.

Tempo prolungato - Si intende altresì sostenere le scuole che attiveranno il tempo prolungato per rispondere alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori.

Centri estivi - Verranno inoltre sostenute attraverso specifici contributi ministeriali le iniziative di potenziamento dei centri estivi destinati ai minori (0/6 anni). L'eventuale contributo verrà distribuito proporzionalmente alle scuole convenzionate in base alle effettive perdite subite, anche in considerazione delle difficoltà di gestione a causa del calo delle iscrizioni.

Si precisa che ogni eventuale modifica alla ripartizione del contributo, deliberata dall'Amministrazione comunale, sarà preventivamente condivisa con le scuole dell'infanzia interessate.

Sistema educativo integrato 0/6 anni - Con il Decreto legislativo 65/2017 è stato istituito il sistema integrato per bambini dalla nascita ai sei anni, che prevede come interventi prioritari la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi volti a qualificare e sostenere la rete dei servizi di prima infanzia e di istruzione erogati dalle istituzioni educative a titolarità pubblica e privata e dalle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, nonché a promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia. L'Amministrazione riceve annualmente un fondo che distribuisce ai servizi nido e alle scuole dell'infanzia del territorio sia a parziale copertura dei costi di gestione e abbattimento delle rette che per la realizzazione di progetti di sviluppo e di formazione degli insegnanti ai sensi della normativa regionale.

Promozione alla lettura – Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale, l'amministrazione garantirà una serie di iniziative di promozione alla lettura finalizzate

- a consolidare la buona pratica della lettura ad alta voce in età prescolare, affinché siano correttamente poste le basi neurobiologiche utili ad un adeguato sviluppo cognitivo e intellettuale del bambino, anche al fine di radicare precocemente il piacere per la lettura.
- a sensibilizzare educatori di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia sull'importanza della lettura come pratica quotidiana da svolgere anche in prima persona con i bambini al nido e a scuola.

Si auspica inoltre l'approvazione di un Patto locale per la lettura, al fine di realizzare un rete che favorisca una stretta collaborazione tra i settori educativo, culturale, socio-sanitario e socio-assistenziale dando vita a una politica di alleanze tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti (biblioteche, librerie, editori, ma anche nidi, scuole per l'infanzia, consultori, studi pediatrici, ludoteche, ecc.) per generare un'azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare.

Art. 10 Modalità di assegnazione dei contributi e tempistiche - Il Comune assegna agli enti gestori i contributi previsti con il Piano comunale per il Diritto allo Studio per ciascun anno scolastico di validità della presente convenzione, nell'ammontare massimo complessivo stabilito di anno in anno. L'ammontare massimo complessivo così determinato si intende comprensivo di IVA, se applicabile. Tali contributi sono finalizzati al contenimento dei costi del servizio a carico delle famiglie, alla copertura delle spese relative al servizio mensa, ed infine al miglioramento dei servizi didattico - educativi.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi, gli enti gestori dovranno presentare per ciascun anno scolastico di validità della presente

convenzione, ultimate le iscrizioni e comunque non oltre il 30 agosto di ogni anno:

- l'elenco degli alunni iscritti, specificando per ciascuno il Comune di residenza, l'eventuale condizione di affidamento del minore;
- l'eventuale condizione di disabilità unitamente a copia della diagnosi funzionale dell'alunno andranno inviate all'assistente sociale.

Eventuali variazioni delle voci economiche e dei servizi oggetto della presente convenzione saranno indicate nel Piano per il Diritto allo Studio annuale, approvato dal Consiglio Comunale entro la fine di ogni anno.

Art. 11 Nidi gratis plus - Il Comune di Toscolano Maderno si impegna ad aderire alla misura “Nidi Gratis plus” di Regione Lombardia per ogni anno di validità della presente Convenzione. La misura “Nidi Gratis plus” permette l'azzeramento della compartecipazione della retta a carico delle famiglie residenti con minori iscritti agli asili nido convenzionati, secondo le modalità e i requisiti di accesso determinati da Regione Lombardia. Gli enti gestori per poter accedere alla Misura Nidi Gratis plus si impegnano a comunicare le tariffe applicate per l'anno scolastico successivo entro il 31 luglio di ogni anno e a non applicare aumenti di tariffe, rispetto all'anno scolastico precedente, ad eccezione di:

- adeguamenti della quota di retta a carico della famiglia con aumenti entro il 7% (o secondo quanto indicato nel Bando annuale di regione Lombardia);
- arrotondamenti dell'importo della retta all'euro per eccesso o per difetto.

Il Comune si impegna a ricevere e versare all'ente gestore il corrispondente importo del contributo regionale.

Qualora la Misura Nidi Gratis plus non venga attuata, l'amministrazione si impegna a valutare eventuali ulteriori forme di contributo per le famiglie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 12 Potenziamento dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia mediante incremento dei posti disponibili - Il Comune, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, comma 172, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive disposizioni attuative, promuove il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso l'incremento dei posti disponibili presso i servizi educativi per bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

Le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi agli asili nido sono assegnate nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e sono finalizzate al potenziamento dell'offerta pubblica dei servizi educativi per la prima infanzia, mediante l'aumento della capacità ricettiva disponibile sul territorio comunale.

Nell'ambito della presente convenzione, i soggetti gestori si rendono disponibile a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento dei posti nido stabiliti annualmente dalla normativa vigente, mettendo a disposizione dell'Amministrazione comunale la propria capacità organizzativa e gestionale.

L'eventuale riconoscimento del contributo da parte del Comune sarà subordinato all'effettivo raggiungimento dell'incremento dei posti richiesto per l'annualità di riferimento dalla normativa nazionale e dagli atti di riparto delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale. Il contributo sarà pertanto erogato

esclusivamente a seguito della verifica dell'effettiva disponibilità e attivazione dei posti aggiuntivi necessari al conseguimento dell'obiettivo assegnato al Comune. A seguito dell'effettivo raggiungimento dell'incremento dei posti previsto dalla normativa annuale e della disponibilità delle relative risorse, il Comune e il soggetto gestore procederanno alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata alla disciplina della riserva e dell'utilizzo dei posti aggiuntivi a favore dei bambini residenti nel Comune, definendo le modalità di accesso, le condizioni economiche e ogni ulteriore aspetto organizzativo necessario.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla disponibilità delle risorse assegnate annualmente al Comune nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale e non costituisce diritto acquisito per le annualità successive, essendo collegato al permanere degli obiettivi di servizio previsti dalla normativa vigente e alle risorse effettivamente disponibili.

Art. 13 Validità – La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e fino al 31 agosto 2028. La stessa potrà essere rivista, nei principi e nei criteri che la formano, in presenza di modificazioni legislative derivanti - in particolare - dall'applicazione della Legge n. 107/2015, e/o in applicazione di altre norme o atti che prescrivano mutamenti e/o integrazioni al sistema educativo pre scolastico nazionale e territoriale tali da rendere necessario procedere alla sua revisione.

Art. 14 Trattamento dei dati - Tutti i dati conferiti saranno trattati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento

679/2016/UE “General Data Protection Regulation” (G.D.P.R.), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla presente convenzione. Le informative complete redatte ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale.

Art. 15 Spese – Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico degli enti gestori che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Toscolano Maderno,

IL SINDACO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Sig.ra Chiara Chimini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE SCUOLA
MATERNA VISINTINI

Sig.ra Maria Panzera

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASILO DI GAINO SOCIETA’
COOPERATIVA ONLUS

Sig. Federico Caldana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BENAMATI
BIANCHI

Sig. Roberto Rongoni
